

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2013
143/2013/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO
DELL'ESPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE DEL TRASPORTO E DEL
BILANCIAMENTO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 aprile 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 470/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 470/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 15/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 15/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione 13 dicembre 2012, 541/2012/ R/gas (di seguito: documento per la consultazione 541/2012/ R/gas);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di rete trasporto).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all’articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall’Autorità sia pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, da parte dell’operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011, successivamente differita al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, con la deliberazione ARG/gas 81/11;
- la medesima deliberazione ARG/gas 45/11 prevede, all’articolo 11, che il responsabile del bilanciamento organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura dell’esposizione nei confronti dell’utente (di seguito: sistema di garanzie), sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete, in conformità ai criteri definiti al medesimo articolo;
- con la deliberazione 181/2012/R/gas, l’Autorità previsto, tra l’altro, che Snam Rete Gas trasmetta una proposta di aggiornamento del codice di rete che preveda l’integrazione delle modalità di definizione dei bilanci provvisori di trasporto e delle stime dei prelievi attesi definite nel codice di rete rispettivamente al capitolo 9, § 3.4.4 e al capitolo 5, § 1.4.1, al fine renderle più accurate ed affidabili anche in relazione alla stima delle posizioni di sbilancio degli utenti e della relativa esposizione nei confronti dell’utente;
- con la deliberazione 229/2012/R/gas, l’Autorità ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*);
- con nota in data 24 settembre 2012 (prot. Autorità n. 29305 del 25 settembre 2012), la società Snam Rete Gas ha prospettato all’Autorità l’opportunità di rimandare l’integrazione delle modalità di definizione dei bilanci provvisori, richiesta dalla deliberazione 181/2012/R/gas, nell’ambito delle procedure di recepimento delle disposizioni della deliberazione 229/2012/R/gas;

- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha disciplinato il c.d. servizio di default trasporto (di seguito: SdDT), finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna di tale rete (connessi a un impianto di consumo di un cliente finale ovvero a una rete di distribuzione) che restino privi dell’utente di trasporto e bilanciamento cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- con il documento per la consultazione 541/2012/ R/gas l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti per l’introduzione di modifiche all’attuale disciplina del SdDT e alla gestione del servizio di bilanciamento, concernenti anche la predisposizione dei bilanci provvisori, che consentano al responsabile del bilanciamento, ove ne dia tempestiva e diligente attuazione, di limitare la possibile esposizione nei confronti dell’utente in relazione alle partite economiche per il bilanciamento;
- sebbene siano tutt’ora in corso approfondimenti su alcuni aspetti dei contributi ricevuti dall’Autorità nell’ambito della consultazione, dal loro esame sono comunque emerse, tra le altre, le seguenti evidenze:
 - la condivisione da parte degli utenti dell’opportunità di rendere più accurata la definizione dei bilanci provvisori, anche mediante l’utilizzo di specifiche informazioni relative alla tipologia di mercato servito a valle dell’impianto di distribuzione;
 - la funzionalità a tale scopo degli orientamenti dell’Autorità in tema di allocazione provvisoria di cui all’opzione 1, descritti al capitolo 3 del documento per la consultazione 541/2012/ R/gas;
 - l’esigenza di prevedere la decorrenza di nuove disposizioni in linea con l’opzione 1 a partire dall’1 ottobre 2013, in considerazione della necessità di definirne i dettagli attuativi nonché di consentire l’adeguamento dei sistemi informatici di Snam Rete Gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota in data 24 gennaio 2013 (prot. Autorità n. 3644), Snam Rete Gas ha segnalato, all’Autorità, l’esigenza di un intervento transitorio e urgente che, nelle more della consultazione relativa al documento per la consultazione 541/2012/R/gas, rafforzi le misure di tutela del sistema gas in attesa che possano essere adottate disposizioni definitive;
- più in particolare, la società ha riscontrato, da parte di alcuni utenti, comportamenti elusivi del meccanismo di monitoraggio dell’esposizione nei confronti degli utenti, mediante la presentazione di programmi non coerenti con i prelievi dei punti di riconsegna serviti;
- pertanto, Snam Rete Gas ha richiesto l’approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di trasporto, da applicarsi nelle more dell’implementazione delle misure oggetto della sopra citata consultazione, funzionale alla revisione del meccanismo di allocazione per la definizione del bilancio provvisorio secondo un criterio di tipo *pro quota* sulle capacità conferite, in luogo dell’attuale criterio che prevede che tali bilanci siano definiti sulla base dei programmi di prelievo presentati dagli utenti; un tale aggiornamento sarebbe urgente proprio in ragione dei segnalati comportamenti elusivi;

- la proposta di aggiornamento di cui al punto precedente è già stata sottoposta a consultazione nell'ambito delle attività per il recepimento della deliberazione 229/2012/R/gas;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nella citata nota in data 24 gennaio 2013, Snam Rete Gas ha richiesto anche, all'Autorità, l'approvazione di altre due proposte di aggiornamento del codice di trasporto in materia di garanzie del sistema di bilanciamento che rispettivamente prevedono:
 - a) la valorizzazione del gas di stoccaggio prestato in garanzia sulla base del valore medio mensile del prezzo di sbilanciamento;
 - b) la determinazione delle garanzie richieste in relazione al prelievo atteso riferito a sette giorni, in luogo degli attuali tre, per gli utenti regolari nei pagamenti e riferito a quattordici giorni, in luogo degli attuali sette, per i nuovi utenti e per gli utenti in relazione ai quali non si sia verificata la puntualità nei pagamenti;
- l'Autorità è intervenuta sulla materia oggetto della proposta di aggiornamento, di cui alla precedente lettera a), con la deliberazione 15/2013/R/gas, superando pertanto le esigenze sottese alla predetta proposta;
- la proposta di aggiornamento, di cui alla precedente lettera b), è stata sottoposta a consultazione da Snam Rete Gas, nell'ambito delle attività per il recepimento della deliberazione 470/2012/R/gas; tale provvedimento, al punto 2, lettera b), poneva in capo alla società l'onere di integrare la medesima proposta con le valutazioni alla base della determinazione dell'entità delle garanzie richieste di cui è oggetto;
- nella consultazione di cui al punto precedente gli utenti hanno manifestato la loro contrarietà alla proposta di aggiornamento in quanto ritenuta eccessivamente onerosa; rispetto a tali osservazioni critiche, la nota di Snam Rete Gas in data 24 gennaio 2013 non contiene le valutazioni richieste dalla deliberazione 470/2012/R/gas.

RITENUTO OPPORTUNO ED URGENTE:

- approvare, nelle more della definizione della disciplina a regime, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con la lettera 24 gennaio 2013 in quanto coerente con l'esigenza di ridurre l'esposizione nei confronti degli utenti nel periodo transitorio fino alla completa attuazione delle emanande disposizioni in tema di allocazione provvisoria;
- prevedere, altresì, al fine di ridurre ulteriormente i possibili comportamenti elusivi degli utenti e di rafforzare l'affidabilità del monitoraggio dell'esposizione nei confronti dei medesimi utenti, che:
 - Snam Rete Gas possa disporre di strumenti idonei al reperimento ed alla verifica delle informazioni necessarie alla corretta quantificazione dei consumi riconducibili al mercato servito dagli utenti, con particolare riferimento ai nuovi utenti del bilanciamento;
 - in caso di riscontrata incoerenza tra le capacità di trasporto conferite ad un utente del bilanciamento ed i prelievi a cui tale conferimento è funzionale, Snam Rete Gas, ai fini del monitoraggio dell'esposizione nei confronti

dell'utente, determini i valori relativi ai prelievi attesi ed alle partite non ancora determinate sulla base delle informazioni di cui al precedente alinea.

RITENUTO INFINE:

- di non approvare la proposta di aggiornamento di Snam Rete Gas, di cui alla precedente lettera a), in quanto superata dalla deliberazione dell'Autorità 15/2013/R/gas;
- di non approvare la proposta di aggiornamento di Snam Rete Gas, di cui alla precedente lettera b), in quanto:
 - in assenza degli elementi di valutazione richiesti al punto 2, lettera b) della deliberazione 470/2012/R/gas, la sua introduzione non risulta sufficientemente motivata a fronte dell'onerosità rilevata nell'ambito della consultazione;
 - le disposizioni del presente provvedimento appaiono comunque idonee a tutelare le medesime esigenze di gestione dell'esposizione nei confronti dell'utente, per quanto rafforzano l'affidabilità del monitoraggio dell'esposizione nei confronti degli utenti

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza e nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di rete, presentata da Snam Rete Gas con la lettera del 24 gennaio 2013 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che Snam Rete Gas definisca, ai fini del monitoraggio dell'esposizione nei confronti degli utenti, criteri per la determinazione della capacità presso punti di riconsegna interconnessi con imprese di distribuzione da considerarsi congrua in relazione al prelievo valutato con riferimento a parametri quali la tipologia di prelievo e il consumo annuo, nonché l'andamento annuale (di seguito: capacità congrua);
3. di prevedere che qualora, relativamente ad un utente del bilanciamento, la capacità, conferita o richiesta in conferimento, risultasse inferiore alla capacità congrua corrispondente ai parametri di cui al punto 2 relativi ai prelievi di competenza del medesimo utente, Snam Rete Gas, ai fini del monitoraggio dell'esposizione nei confronti del medesimo utente, determini i valori relativi ai prelievi attesi ed alle partite determinate e non ancora fatturate sulla base della capacità congrua in luogo della capacità conferita;
4. di prevedere che Snam Rete Gas, ai fini dell'attuazione di quanto previsto al punto 3, abbia titolo a richiedere agli utenti del bilanciamento, relativamente a ciascuno dei punti di riconsegna presso i quali dispongono di capacità di trasporto, ovvero ne richiedono il conferimento una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che:
 - a) attesti il valore dei parametri di cui al punto 2, con riferimento ai prelievi per i quali è utente del bilanciamento; e/o
 - b) attesti che la capacità conferita o richiesta in conferimento è pari o superiore alla capacità congrua calcolata sulla base dei parametri di cui al punto 2, con riferimento ai prelievi per i quali è utente del bilanciamento, ovvero indichi la capacità congrua;

5. di prevedere che le dichiarazioni di cui al punto 4 siano tempestivamente aggiornate dall'utente del bilanciamento in caso di variazione delle informazioni in esse contenute;
6. di prevedere che le dichiarazioni di cui al precedente punto 4 siano formulate sulla base di dichiarazioni delle imprese di distribuzione attestanti il valore dei pertinenti parametri di cui al punto 2, rilasciate all'utente del bilanciamento, ove necessario per il tramite dell'utente della distribuzione servito dal medesimo utente del bilanciamento;
7. di prevedere che le imprese di distribuzione siano tenute a fornire con la massima tempestività a Snam Rete Gas, secondo modalità indicate dalla stessa società, le informazioni eventualmente richieste ai fini della verifica delle informazioni di cui al precedente punto 4;
8. di prevedere che Snam Rete Gas dia attuazione agli adempimenti di cui ai punti 3 e 4 prioritariamente in relazione a nuovi utenti della rete di trasporto;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas in persona del legale rappresentante pro tempore;
10. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornate del codice di rete di cui al precedente punto 1 sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

[...]

misurate e/o allocate presso i Punti di Riconsegna serviti dall'Utente stesso che si trovano nella corrispondente Area di Prelievo: i valori così ottenuti saranno utilizzati durante ciascun Giorno-gas ai fini della verifica di eventuali scostamenti presso i Punti di Uscita dalla RN. Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto interconnesse alla rete Snam Rete Gas, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto. L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti in applicazione della deliberazione ARG/gas 192/09 viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa.

4.3.3) 3.4.3) Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Accordo tra gli Utenti

Per ogni Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete gas, ai fini sia del bilancio provvisorio sia del bilancio definitivo, ~~gli Utenti che prelevano gas dalla rete presso un Punto di Riconsegna condiviso~~ **interessati** sono tenuti a comunicare al Trasportatore ~~(prima dell'inizio dell'Anno Termico e, nel caso di modifiche, nei termini indicati alla successiva sezione "Variazioni delle modalità di allocazione")~~ la regola di allocazione da applicare al gas transitato, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9/A e sottoscritta da tutti gli Utenti presenti in tale Punto di Riconsegna.

~~La comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'Anno Termico secondo le modalità e i termini resi disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet mediante il sistema informativo M-Gas entro la data prevista per le modifiche,~~ pena l'irricevibilità della stessa e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo **"Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati"**.

~~Eventuali modifiche alla regola di allocazione adottata dagli Utenti presso il Punto di Riconsegna condiviso dovranno pervenire al Trasportatore - pena l'irricevibilità e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo "Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati" - secondo le medesime modalità sopra descritte entro e non oltre il giorno 28 del mese precedente il mese cui si riferisce l'allocazione.~~

~~La durata della nuova regola di allocazione dovrà essere pari ad un mese di calendario (o multipli).~~

~~Qualora presso il Punto di Riconsegna condiviso per il quale sia stata concordata una regola di allocazione di tipo "value",~~ **ai fini del bilancio provvisorio** il Trasportatore provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M ~~presso l'impianto in oggetto tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M sia ai fini del bilancio provvisorio sia ai fini del bilancio definitivo.~~

Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati

Nel caso in cui, presso un Punto di Riconsegna condiviso:

1. non risulti concordata nessuna regola di allocazione; oppure
2. i dati non pervengano a Snam Rete Gas nei tempi o nelle forme previsti,

Caso 1

Snam Rete Gas provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M presso l'impianto in oggetto tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione ai rispettivi programmi del Giorno-gas G ai sensi del Capitolo 8, sia ai fini del bilancio provvisorio sia ai fini del bilancio definitivo.

Caso 2

Qualora presso il Punto di Riconsegna condiviso sia stata concordata un regola di allocazione di tipo "value", il Trasportatore provvederà ad allocare anche ai fini del bilancio definitivo i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

~~il Trasportatore provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati presso l'impianto in oggetto tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione al rispettivo programma del Giorno-gas, sia ai fini del bilancio provvisorio sia ai fini del bilancio definitivo.~~

Variazioni delle modalità di allocazione

~~Eventuali modifiche alla procedura di allocazione adottata dovranno pervenire al Trasportatore — pena la mancata applicazione — non oltre il giorno 28 del mese precedente il mese cui si riferisce l'allocazione, in quanto le stesse dovranno essere applicate, ove possibile, sia per il calcolo del bilancio provvisorio (a partire dal mese successivo) che di quello definitivo. La durata della nuova regola di allocazione dovrà essere pari ad un mese di calendario (o multipli).~~

4.3.4) ~~3.4.4)~~ *Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione*

[...]

Processo di allocazione ai fini del Bilancio di trasporto provvisorio

Ai fini della determinazione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, Snam Rete Gas provvederà ad allocare agli Utenti presso i Punti di Riconsegna interconnessi **con reti di distribuzione** i volumi di gas rilevati/determinati nel Giorno-gas G del mese M in proporzione alla capacità **di trasporto** che risulta conferita con riferimento al mese M.

[...]